

**STATUTO DELLA SOCIETA' SCIENTIFICA ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI NEURORADIOLOGIA DIAGNOSTICA E
INTERVENTISTICA
(AINR)**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI – PATRIMONIO - FINALITA'**

Art. 1 – Denominazione- sede

1. In ottemperanza ai requisiti prescritti dal Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2004 e alle discipline stabilite ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 19 dicembre 1997 n. 484 e successive modificazioni, è costituita una società scientifica denominata Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica (qui di seguito indicata come "l'Associazione" "la Società" o "AINR").
2. L'Associazione è senza scopo di lucro, con sede in Milano, presso gli Uffici della AIM Italy S.r.l. in Via G. Ripamonti 129 così come stabilito dal Consiglio direttivo ed ha rilevanza nazionale, essendo presente in tutte le Regioni italiane mediante propri rappresentanti.
3. La società è libera, apartitica, senza finalità sindacali, autonoma nei confronti delle altre associazioni mediche.

Art. 2 – Patrimonio

1. Il patrimonio della società è costituito:
 - dalle quote annuali versate dai soci, secondo l'ammontare stabilito dal Regolamento;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da contributi pubblici e privati.
2. Il finanziamento delle attività sociali avviene attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.
3. Il finanziamento delle attività ECM avviene attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
4. L'Associazione e i suoi legali rappresentanti non esercitano né partecipano ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.
5. I bilanci consuntivi e preventivi e gli incarichi retribuiti vengono pubblicati annualmente sul sito web dell'Associazione.

Art. 3 – Scopi e finalità

L'AINR persegue i seguenti obiettivi:

- promuovere una visione unitaria della Neuroradiologia, comprendente al suo interno tutti gli aspetti sia diagnostici che interventistici;
- agevolare e coordinare iniziative atte al concreto sviluppo delle attività neuroradiologiche nell'ambito didattico e assistenziale, al fine di promuovere la salute pubblica;
- incoraggiare studi e ricerche nel campo della neuroradiologia e promuoverne l'insegnamento, verificando il mantenimento di adeguati standard di preparazione e certificazione e prevedendo attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei propri associati, con programmi annuali di attività formativa ECM;
- stabilire e sostenere rapporti con il Ministero della Salute, le Regioni, le Università, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private;
- sostenere iniziative volte alla promozione di percorsi formativi specialistici, sviluppando competenze tecniche, cliniche e di ricerca;
- coordinare i rapporti tra la Neuroradiologia e le altre discipline di area Radiologica, delle Neuroscienze nonché con tutte quelle discipline cliniche che interagiscono nella gestione del paziente neurologico e/o affetto da patologie del distretto testa-collo e del rachide;
- promuovere trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate, anche mediante rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici, sia di area radiologica che clinica, aventi analoghe finalità, e con l'industria, e pubblicarne i risultati sul sito web dell'Associazione, aggiornato costantemente;
- elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) e la Federazione Italiana delle Società Mediche (FISM);
- partecipare alla crescita e favorire lo sviluppo della Neuroradiologia in ambito europeo, coordinandosi a tal fine con la European Society of Neuroradiology (ESNR).

2. La società inoltre tutela i diritti morali e professionali dei soci.

Art. 4 – Attività sociali

1. Al fine di perseguire i propri obiettivi l'Associazione potrà, secondo le modalità specificate nel Regolamento:

- Organizzare il Congresso Nazionale, congressi di sezione e altri convegni e/o corsi di aggiornamento, anche nell'ambito dell'attività formativa ECM e a carattere itinerante;
- Conferire premi scientifici e borse di studio;
- Promuovere la pubblicazione di un organo ufficiale, del sito web e di altri documenti;
- Impegnarsi, tramite altri strumenti opportuni, al fine di raggiungere i propri obiettivi e scopi.

2. L'Associazione si dota di adeguato sistema di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte, con la istituzione di apposito Comitato, come previsto all'art. 29, comma 3.

TITOLO II – I SOCI DELLA SOCIETA'

Art. 5 – Categorie

1. L'Associazione è formata da Soci Ordinari, Junior, Senior, Onorari, Sostenitori e Corrispondenti.

Art. 6 - Modalità di iscrizione e ammissione dei soci

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Associazione:

- tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende ASL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale, senza discriminazione in relazione al luogo di lavoro;
- tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla disciplina dei servizi del S.S.N. che l'Associazione rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore che l'Associazione rappresenta, senza discriminazione personale;
- tutti i neuroradiologi di nazionalità italiana operanti in strutture universitarie o ospedaliere estere;
- tutti i neuroradiologi di nazionalità estera, indipendentemente dal luogo in cui esercitano l'attività professionale;
- tutti i cultori della materia, non neuroradiologi, indipendentemente dalla loro nazionalità.

2. Le domande personali di iscrizione, presentate su carta intestata, sono indirizzate al Presidente e sono valutate secondo le modalità previste dal Regolamento. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione approva in maniera definitiva i nuovi soci, destinandoli alla categoria opportuna.

3. La nomina dei soci onorari, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri, è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

4. I nuovi iscritti godono da subito di tutte le prerogative, ivi inclusa la possibilità di candidarsi alle cariche sociali, fatte salve in quest'ultimo caso le limitazioni previste per i soci non ordinari. Essi sono altresì soggetti da subito agli oneri relativi, tra cui il versamento della quota di iscrizione.

Art. 7 – Soci Ordinari

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 e dal Regolamento, per l'iscrizione quali Soci Ordinari i medici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- possesso del diploma di specializzazione in Radiodiagnostica o equipollente, o in alternativa iscrizione a un corso di specializzazione in Radiodiagnostica o equipollente;
- regolare attività lavorativa quale neuroradiologo, indipendentemente dalla sede e nazione in cui tale attività si svolge;
- età di almeno 35 anni.

2. I Soci Ordinari godono del diritto di voto in Assemblea e della possibilità di candidarsi alle cariche sociali.

Art. 8 – Soci Junior

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 e dal Regolamento, sono vigenti i seguenti requisiti per l'iscrizione quale Socio Junior:

- cittadinanza italiana;
- possesso del diploma di specializzazione in Radiodiagnostica o equipollente, o in alternativa iscrizione a un corso di specializzazione in Radiodiagnostica o equipollente;
- regolare attività lavorativa quale neuroradiologo, indipendentemente dalla sede e nazione in cui tale attività si svolge;
- età inferiore a 35 anni.

2. I Soci Junior godono del diritto di voto in Assemblea e della possibilità di candidarsi alle cariche sociali.

3. Il passaggio del socio Junior alla categoria di socio Ordinario avviene automaticamente al compimento dei 35 anni di età, sempre che persistano le condizioni previste dall'art. 7, comma 1.

Art. 9 – Soci Senior

1. I Soci Ordinari che, raggiunto il pensionamento o comunque il 70° anno di età, cessino del tutto l'attività di neuroradiologo, ivi comprendendo anche forme di attività in regime libero-professionale o di consulenza, possono richiedere il passaggio a questa categoria associativa, secondo le modalità previste nel Regolamento.

2. L'iscrizione all'Associazione in questa categoria prevede l'abbuono della quota associativa annuale.

3. I Soci Senior godono del diritto di voto in Assemblea ma non possono candidarsi alle cariche sociali.

Art. 10 – Soci Onorari

1. I Soci Onorari sono nominati, con delibera del Consiglio Direttivo, tra coloro che si sono particolarmente prodigati per lo sviluppo e l'affermazione della Neuroradiologia, acquisendo particolari meriti scientifici e culturali, secondo i parametri e le modalità previste nel Regolamento.

2. Alla nomina consegue l'abbuono della quota associativa annuale.

3. I Soci Onorari godono del diritto di voto in Assemblea ma non possono candidarsi alle cariche sociali.

Art. 11 – Soci Sostenitori

1. I Soci Sostenitori sono persone fisiche, aziende, enti pubblici o privati interessati a contribuire allo sviluppo e all'affermazione della Neuroradiologia.

2. I Soci Sostenitori richiedono l'iscrizione ed esprimono il proprio sostegno alle attività dell'Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, commi 2, 3 e 4.

3. All'atto della richiesta di iscrizione, i Soci sostenitori devono esplicitamente indicare il nominativo di un proprio rappresentante, tenuto a mantenere i contatti con l'Associazione.

4. I Soci Sostenitori non godono del diritto di voto in Assemblea e non possono candidarsi alle cariche sociali.

Art. 12 – Soci Corrispondenti

1. I Soci Corrispondenti sono tutti coloro che manifestano interesse per la branca specialistica della neuroradiologia e per le attività dell'AINR, desiderando partecipare e contribuire alle attività culturali della stessa, pur non rispondendo ai requisiti previsti per le altre categorie di soci di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 e 11.

2. Possono, in particolare, richiedere l'iscrizione in questa categoria:

- tutti i cultori della materia di nazionalità italiana, non in possesso del diploma di specializzazione in Radiodiagnostica né iscritti a un corso di specializzazione in Radiodiagnostica;
- tutti i cultori della materia di nazionalità estera, indipendentemente dalla specializzazione posseduta.

3. I Soci Corrispondenti non godono del diritto di voto in Assemblea e non possono candidarsi alle cariche sociali.

Art. 13 – Doveri dei soci

1. Tutti i soci si impegnano ad agire nel rispetto della normativa vigente, dei principi enunciati nello Statuto dell'Associazione e in osservanza delle norme del Regolamento, come ivi meglio specificato.

2. Il pagamento delle quote associative è obbligatorio, fatte salve le esenzioni previste dagli artt. 9 e 10, e deve avvenire entro il termine stabilito dal Regolamento.

Art. 14 – Decadenza

1. La decadenza dei soci è automatica in caso di mancato pagamento delle quote associative, entro i termini stabiliti dal Regolamento.
2. La decadenza può inoltre essere deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dei Proviviri, per cause gravi quali:
 - violazione materiale delle norme statutarie;
 - azioni volte ad ostacolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
 - indegnità.
3. In tali casi il socio decaduto può proporre opposizione mediante richiesta motivata indirizzata al Presidente entro 30 giorni dalla data della deliberazione. La richiesta verrà valutata secondo le modalità previste dal Regolamento. La decisione finale è insindacabile.

Art. 15 – Dimissioni

1. I soci possono presentare le proprie dimissioni dall'Associazione in qualunque momento, purché con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla cessazione della propria qualità, mediante richiesta scritta indirizzata al Presidente. La richiesta deve essere motivata.
2. Le dimissioni non estinguono in alcun caso gli oneri finanziari del socio nei confronti dell'Associazione, nè danno diritto ad alcun rimborso delle quote associative già versate.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 16 – Organi associativi

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Presidente;
 - il Past President;
 - il Vice Presidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - il Consiglio Direttivo;
 - gli Organi Consultivi;
 - il Comitato dei Proviviri;
 - i Rappresentanti Regionali;
 - le Sezioni.
2. Tutte le cariche sociali hanno carattere temporaneo e durata biennale. Il mandato del Presidente, del Vice Presidente e del Past President non è rinnovabile. I Consiglieri e i Coordinatori di Sezione possono concorrere per la rielezione fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi successivi al primo (per una durata totale di 6 anni).

3. La retribuzione delle cariche sociali è espressamente esclusa. È consentito il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e degli Organi Consultivi e dai Probiviri per la partecipazione ad attività connesse alle proprie funzioni.

4. Gli eletti alle cariche sociali devono presentare, annualmente, una dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, nei confronti degli scopi e delle finalità dell'Associazione.

5. Pena la decadenza, gli eletti alle cariche sociali non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Art. 17 – Regolamento

1. Fatto salvo tutto quanto previsto dallo Statuto, l'Associazione si dota di un Regolamento che ne organizza l'attività e rende esecutivo lo statuto, al fine di consentire l'ordinato svolgimento della vita dell'Associazione.

2. Le norme del Regolamento sono approvate e modificabili con deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. Le modifiche introdotte al Regolamento devono essere pubblicate sul sito web dell'Associazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore e comunicate ai Soci nel corso dell'Assemblea ordinaria.

Art. 18 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Soci della Società.

2. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea, in conformità della legge e delle norme statutarie, obbligano tutti gli iscritti della AINR.

3. Fanno parte dell'Assemblea i Soci ordinari e onorari, aventi pieno diritto di voto. La partecipazione all'assemblea è consentita solo ai soci in regola con il pagamento delle quote associative.

4. L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, durante una manifestazione scientifica ufficiale dell'Associazione.

5. L'Assemblea può essere convocata sia nella sede sociale che altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 19 – Deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei Soci più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti dei presenti e/o dei rappresentati.

3. La rappresentazione dei Soci fisicamente assenti, mediante delega, avviene secondo le modalità previste nel Regolamento.

4. Salvo i casi in cui è previsto espressamente che le votazioni abbiano luogo a scrutinio segreto, le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno di norma a voto palese, salvo diverso deliberato dell'Assemblea stessa.

Art. 20 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è chiamata a discutere e ad approvare:

- la relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- il bilancio preventivo e consuntivo, in precedenza verificato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal Regolamento;
- l'ammontare delle quote associative e le modalità di riscossione;
- le linee programmatiche per l'attività che l'Associazione dovrà svolgere;
- le revisioni statutarie o altre deliberazioni proposte dal Consiglio Direttivo;
- eventuali proposte dei Soci o altre questioni di interesse comune.

2. L'assemblea dei soci proclama gli eletti alle cariche sociali secondo quanto previsto dall'art. 24.

Art. 21 – Assemblee straordinarie

1. Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate per iniziativa del Consiglio Direttivo a maggioranza o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

2. Ricadono nella competenza dell'Assemblea Straordinaria l'estinzione dell'Associazione e la discussione di cause gravi e/o improrogabili.

3. L'Assemblea Straordinaria è valida solo se sono presenti o regolarmente rappresentati almeno i tre quarti dei Soci.

4. Per la validità, occorre che le relative deliberazioni siano espressamente poste all'ordine del giorno.

5. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa dei voti dei presenti e/o regolarmente rappresentati.

Art. 22 - Convocazioni

1. La convocazione delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria spetta al Presidente, che ne affida al Segretario gli aspetti organizzativi.

2. La convocazione, contenente la data, la sede della riunione e l'ordine del giorno dei lavori deve essere formalizzata mediante avviso e-mail ai

Soci e pubblicazione sul sito web dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'adunanza.

3. Il suddetto termine può essere abbreviato a quindici giorni ove il Presidente ravvisi un motivo di giustificata urgenza, da specificare nella convocazione.

4. Almeno venti giorni prima dell'Assemblea devono essere inviati ai soci, con le modalità di cui al punto 2, la relazione annuale del Presidente e la relazione finanziaria del tesoriere.

Art. 23 – Deleghe

1. I soci fisicamente assenti possono delegare un Socio Ordinario o Junior a rappresentarli in Assemblea. Per la validità, la delega deve contenere la firma autografa del delegante.

2. Sono ammesse deleghe conferite mediante posta elettronica purché certificata. Al di fuori di tali ipotesi non sono ammesse altre forme di delega.

3. Le deleghe devono essere presentate prima dell'inizio dell'assemblea al Segretario, che ne tiene conto ai fini della validità del numero legale e del conteggio dei voti di delibera.

4. Ciascun Socio partecipante all'Assemblea non può essere investito che di una sola delega.

Art. 24 – Elezioni delle cariche sociali

1. Nell'ambito del Consiglio Direttivo, le cariche elettive dell'Associazione sono rappresentate da: il Vice Presidente, i Consiglieri e i Coordinatori di Sezione.

2. Gli organi societari vengono eletti con modalità democratiche, con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, come di seguito specificato.

3. L'elezione del Consiglio Direttivo si tiene, di norma, durante il Congresso Nazionale o, eccezionalmente, in corso di convocazione apposita di Assemblea Straordinaria, secondo le norme indicate nel Regolamento.

4. Possono candidarsi alle cariche di Vice Presidente e di Consigliere tutti i Soci Ordinari e Junior in regola con il pagamento delle quote associative. Le modalità di presentazione delle candidature sono previste dal Regolamento.

5. La candidatura a Coordinatore di Sezione, di cui all'art. 35, è aperta esclusivamente ai Soci Ordinari e Junior in regola con il pagamento delle quote associative e appartenenti alla Sezione in questione.

6. Può essere formulata la candidatura a una sola carica sociale. Non è consentita la candidatura simultanea a più cariche.

Alle operazioni di voto hanno accesso tutti i Soci Ordinari e Junior in regola con il pagamento delle quote associative, i Soci Senior e i Soci Onorari; per quanto concerne l'elezione a Coordinatore di Sezione, sono ammessi alla votazione solo i soci appartenenti alle sezioni in questione, previste dall'art. 34.

7. È prevista la possibilità di esercitare il voto per via telematica o per delega, secondo le norme previste dall'art. 23.

8. La proclamazione degli eletti avviene nel corso dell'Assemblea dei Soci; il nuovo Consiglio Direttivo entra immediatamente in carica al termine dell'Assemblea stessa.

TITOLO IV – ORGANISMI ESECUTIVI

Art. 25 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti; presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile dell'attuazione dei deliberati dal Consiglio stesso e dell'Assemblea dei Soci; coordina e mantiene i rapporti con le Associazioni Scientifiche e con le Pubbliche Istituzioni e ne informa il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente deve presentare all'Assemblea dei soci una relazione annuale sulle attività svolte dall'Associazione.

3. Il Presidente ha facoltà, in caso di impedimento, di delegare le sue funzioni o parte di esse, al Vice Presidente o, se questi è impossibilitato, a un altro Consigliere.

4. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima convocazione.

5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente non può essere rinnovato né nuovamente candidarsi alle cariche sociali.

Art. 26 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente nominato dall'Assemblea, come specificato nel Regolamento, svolge funzioni di Presidente eletto ossia, al termine del proprio mandato, diviene automaticamente Presidente dell'Associazione per il mandato successivo.

2. Il Vice Presidente vicaria le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 27 – Il Past President

1. Al termine del proprio mandato, il Presidente diviene automaticamente Past President, con validità per l'intero mandato del Consiglio Direttivo successivo, fino a quando non viene sostituito dal successivo Past President.

2. Il Past President presiede il collegio dei Probiviri di cui all'art. 32.

Art. 28 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.
2. È composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Past President, dai Coordinatori di Sezione (art. 35) e da un numero di Consiglieri definito nel Regolamento.
3. La durata del mandato del Consiglio Direttivo è biennale.
4. Il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio segreto, tra i Consiglieri eletti, il Segretario e il Tesoriere, su proposta del Presidente; il Presidente, il Vice Presidente, il Past President e i Coordinatori di Sezione non possono ricoprire tali cariche.
6. La Riunione del Consiglio Direttivo viene convocata secondo le norme previste nel Regolamento, ed è deliberante qualunque sia il numero dei membri presenti.
7. Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno il dovere di partecipare alle riunioni e godono del diritto di voto per l'approvazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa, con esclusione degli astenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
8. È facoltà del Presidente invitare a dette riunioni, anche dietro sollecitazione di altri membri del Consiglio Direttivo, altre figure ritenute di rilievo per lo sviluppo di tematiche all'ordine del giorno. Queste potranno partecipare limitatamente alla discussione dei punti all'ordine del giorno di loro competenza, e con sola finalità consultiva senza diritto di voto.
9. In caso di impedimento, o qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le proprie dimissioni, esso verrà sostituito dall'avente diritto immediatamente successivo. Nel caso si tratti del Segretario o del Tesoriere, il Consiglio Direttivo dovrà rapidamente eleggere un sostituto su proposta del Presidente.

Art. 29 – Il Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente nell'organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della stesura dei verbali delle stesse, nonché di quelli delle Assemblee dei Soci.
2. Il Segretario tiene i contatti con il Tesoriere e con la segreteria operativa dell'Associazione per tutto quanto concerne la gestione del database degli iscritti, e svolge inoltre funzioni di collegamento tra il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornato il libro dei Soci; custodisce le delibere assunte dal Consiglio e dall'Assemblea.

3. Il Segretario esegue atti amministrativi come previsto dal Regolamento e sulla scorta delle indicazioni del Presidente, coadiuvandolo nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 30 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile degli aspetti economici delle attività dell'Associazione; tiene la contabilità e compila il bilancio preventivo e consultivo annuale; predisporre la relazione annuale finanziaria; tiene il conteggio delle quote sociali versate tramite il sito web come da Regolamento, riscuote gli eventuali proventi straordinari e provvede alle spese ordinarie e straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere esegue atti amministrativi come previsto dal Regolamento e sulla scorta delle indicazioni del Presidente.

Art. 31 - Organi consultivi

1. L'AINR può avvalersi dell'attività di supporto di organi consultivi (denominati anche "comitati"), il cui rappresentante può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con finalità consultive senza diritto di voto.

2. La tipologia, la composizione e l'attività degli organi consultivi sono disciplinate dal Regolamento.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 4, è espressamente prevista la costituzione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e delle pubblicazioni scientifiche, presieduto dal Vice Presidente. Le valutazioni di tale comitato si svolgono sulla base degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 32 - I probiviri

1. Il Comitato dei Probiviri è composto dal Past President, che lo presiede, e dai precedenti due presidenti dell'Associazione.

2. Il Comitato dei Probiviri dura in carica un biennio, contestualmente al mandato del Consiglio Direttivo di cui il Past President fa parte.

3. Compito dei Probiviri è valutare ipotesi di indegnità morale o professionale dei Soci e di proporre il deferimento degli stessi al Consiglio Direttivo.

Art. 33 – Rappresentanza Regionale

1. La rappresentanza regionale dell'Associazione è organizzata in macroaree e così suddivisa:

- Piemonte-Valle D'Aosta-Liguria;
- Lombardia;
- Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia;
- Emilia Romagna;

- Toscana-Umbria-Marche;
- Lazio;
- Abruzzo-Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata-Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.

3. I Rappresentanti Regionali svolgono funzioni di collegamento tra il Consiglio Direttivo e i Soci per tutto quanto concerne le attività o le istanze a carattere regionale riguardanti l'Associazione.

4. I rappresentanti regionali vengono nominati dal Consiglio Direttivo con modalità definite dal Regolamento, e non possono ricoprire simultaneamente altre cariche in seno all'Associazione.

TITOLO V – LE SEZIONI

Art. 34 – Composizione delle sezioni

1. Le sezioni sono raggruppamenti di soci che, in seno all'Associazione, si costituiscono con il fine di approfondire tematiche specifiche di aree iperspecialistiche della neuroradiologia.

2. Sono costituite le Sezioni di Neuroradiologia Funzionale, Interventistica e Pediatrica.

3. Altre Sezioni possono costituirsi dietro proposta motivata del Consiglio Direttivo dell'Associazione o da parte di almeno il 30% dei Soci, e previa approvazione dell'Assemblea dei Soci.

4. Qualunque Socio può chiedere, contestualmente all'iscrizione o al rinnovo della stessa, l'iscrizione a una o più sezioni in base al proprio interesse scientifico e/o professionale.

Art. 35 – I Coordinatori di Sezione

1. I soci appartenenti a ciascuna Sezione eleggono un Coordinatore di Sezione secondo le modalità previste nel Regolamento e contestualmente all'elezione delle restanti cariche sociali.

2. I Coordinatori di Sezione entrano a far parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Estinzione dell'Associazione

1. L'estinzione dell'Associazione viene discussa dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Per la validità della deliberazione è richiesta la maggioranza dei tre quarti degli associati.

2. In caso di estinzione dell'Associazione e della eventuale devoluzione del patrimonio sociale si applicheranno le norme del Codice Civile libro I titolo II, capo II e III.

3. L'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla eventuale devoluzione del patrimonio a Ente che persegua scopi e fini analoghi.

Art. 37 – Controversie

1. In caso di disputa tra soci, oppure tra uno o più soci e uno o più membri del Consiglio Direttivo, o nei confronti dell'Associazione, il comitato dei Probiviri fornirà il proprio parere, previa audizione degli interessati, al fine di dirimere il contrasto, fatta salva la responsabilità dei soci ai sensi dello statuto e del regolamento, nonché della normativa civile vigente.

2. Il foro competente eletto è quello della città in cui l'Associazione ha sede legale.

Art. 38 – Validità

Il presente statuto, con le modifiche apportate rispetto al testo precedente, è valido e ha efficacia immediata a partire dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, avvenuta nella data certificata dalla firma dello Statuto da parte del Presidente e del Vice Presidente.

2. Questo statuto sostituisce integralmente e annulla tutti i precedenti, a far data dalla sua approvazione, come sopra specificato.